

Progetto “Una casa in più” nell’ambito delle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura

Ci si pone l’obiettivo di rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura a bambini per favorire i genitori nella conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Le finalità sono inoltre riconducibili alla necessità di potenziare i supporti atti a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel mercato del lavoro, dopo una gravidanza. Attraverso appositi strumenti di verifica e la costituzione di un apposito albo sarà inoltre possibile esercitare adeguate forme di controllo che possano agire in contrasto a forme di lavoro irregolare nel campo dell’accudimento all’infanzia.

Il progetto è orientato a fornire uno strumento di supporto all’organizzazione familiare, per conciliare in maniera più efficace i compiti di cura con il lavoro, soprattutto quando quest’ultimo impegna i genitori con modalità “non ordinarie” (orari disagiati, forme contrattuali atipiche, ecc.). Considerando le difficoltà di alcune famiglie con bimbi piccoli e la risorsa costituita da persone, disponibili all’accoglienza, il percorso proposto si sostanzia nell’intrecciare bisogni e possibilità di famiglie, nel prendersi cura di bimbi piccoli. Questa iniziativa di conciliazione prevede l’impegno di persone che sentono, per inclinazione personale e per esperienza, di poter svolgere alcune funzioni legate alla cura e all’accoglienza temporanea di bambini. Fondamentalmente il progetto si sviluppa attraverso la costituzione e l’aggiornamento di un apposito Albo di Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura e l’erogazione di contributi economici per le famiglie che, per esigenze di conciliazione, si avvalgono del servizio di Assistenti iscritte all’Albo.

1. I Soggetti che possono svolgere le attività legate ai percorsi di conciliazione

Si prevede la collaborazione di persone disponibili ad accogliere temporaneamente (per brevi periodi o per qualche ora al giorno, o per qualche giorno la settimana), all’interno della propria abitazione (sita nel territorio del Comune di Parma), alcuni bambini (fino ad un massimo di 5 presenti contemporaneamente e per un numero di ore giornaliero indicativamente non superiore a 8).

Vista la particolare delicatezza del compito di sostegno e cura per le persone accoglienti vengono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- avere compiuto 25 anni;
- diploma di scuola media superiore o secondaria di secondo grado;
- essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’UE oppure essere in possesso del regolare permesso di soggiorno;
- non avere carichi pendenti;
- dichiarazione di garanzia dell’assenza dei motivi ostativi previsti dalla Legge n.38 del 6/02/2006;
- avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
- essere in possesso di competenze tecniche e relazionali, attestate tramite diploma di maturità magistrale o affine, oppure laurea in scienze dell’educazione e della formazione o equipollente o laurea in psicologia, oppure attestato di partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 250 ore su temi legati alla cura dell’infanzia, rilasciato da un soggetto accreditato per la formazione, oppure essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione attivati dal Comune di Parma.

Le abitazioni, messe a disposizione dai soggetti interessati all’iscrizione all’Albo, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere a norma rispetto alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- avere locali ed arredi idonei per la sicurezza dei bambini ospitati;
- garantire le norme sanitarie che regolano la tutela della salute di tutti i bambini inseriti nella comunità infantile, con particolare riferimento a quanto attiene alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti.

Le attrezzature, gli strumenti, i giochi e ogni altro materiale con cui i bambini verranno a contatto devono rispettare le specifiche norme di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Le persone interessate che vorranno collaborare nella realizzazione di iniziative di conciliazione dovranno iscriversi all’apposito Albo per “Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura”

predisposto dal Comune di Parma, presentando autocertificazione rispetto al possesso dei requisiti richiesti.

Le stesse dovranno garantire nell'espletamento del servizio, adeguata copertura assicurativa e la tenuta di un registro presenze da aggiornare giornalmente e da presentare mensilmente al Servizio comunale competente controfirmato dalle famiglie.

Gli assistenti dovranno garantire che ogni servizio di conciliazione attivato risponda ai criteri indicati al punto 3 del progetto, anche nei casi in cui non sia prevista o possibile l'erogazione del contributo alla famiglia del bambino/a accudito da parte dell'Amministrazione Comunale, o le famiglie non ne facciano richiesta.

2. Contributi di conciliazione

Il Comune mette a disposizione dei cittadini residenti che rientrino nelle condizioni previste al punto 3 che ne facciano richiesta, un contributo di conciliazione.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio è necessario che il richiedente si trovi nelle condizioni di cui al punto 3 unitamente ad un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) della famiglia non inferiore a € 7.500,00 e non superiore a € 28.000,00.

I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, residenti nel Comune di Parma, i cui redditi risultino assoggettati, a norma di disposizioni nazionali, comunitarie o di accordi internazionali a tassazione in altro paese, ovvero a tassazione alla fonte con versamento di imposte presso l'Unione Europea o presso Organismi Internazionali, sono tenuti a presentare al Comune di Parma idonea documentazione relativa ai suddetti redditi (dichiarazione dei redditi o altra documentazione relativa ai redditi maturati su base annua).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Relativamente al requisito del possesso di un valore ISEE della famiglia non inferiore a € 7.500,00 e non superiore a € 28.000,00 si precisa che: non verranno prese in considerazione altre Attestazioni ISEE relative al nucleo consegnate successivamente alla presentazione della domanda (salvo il caso in cui siano formalmente richieste dall'ufficio responsabile del procedimento per regolarizzare dichiarazioni con irregolarità non costituenti falsità).

In deroga al requisito del possesso di un Isee della famiglia non inferiore a € 7.500,00 e non superiore a € 28.000,00 si precisa che potranno presentare domanda anche quei nuclei con Isee inferiore a € 7.500,00 se segnalati dai Servizi Sociali Territoriali.

3. I Destinatari e i requisiti per l'accesso alle iniziative di conciliazione

Il progetto è rivolto a famiglie residenti nel Comune di Parma, con bimbi piccoli in età prescolare, nelle quali i genitori presentino specifici bisogni di aiuto nell'accudimento del figlio/a.

Il servizio che si attiva in risposta ai bisogni di conciliazione della famiglia, che possono essere dovuti principalmente all'impiego dei genitori in lavori atipici con orari disagiati e non ordinari, deve essere in ogni caso caratterizzato da un utilizzo ridotto e non continuativo, ossia:

- qualche ora al giorno;
- alcuni giorni la settimana;
- periodi limitati di utilizzo continuativo (alcune settimane o nei mesi estivi).

L'attività di accudimento del progetto non deve in alcun modo configurarsi, nella sue modalità attuative e per continuità di erogazione, come una forma sostitutiva dei Servizi educativi per l'Infanzia.

Per accedere al progetto è necessario pertanto la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di esigenze particolari di accudimento del bimbo di qualche ora al giorno o qualche giorno la settimana o per periodi limitati nell'anno, per esempio per impegni legati a: lavori saltuari, a chiamata, flessibili o per incarichi temporanei (periodi di tempo limitati di qualche mese o qualche settimana); orari disagiati di lavoro (nella primissime ore del mattino prima delle ore 7,30 o la sera dopo le 18,00, o impegni in attività organizzate per turni); lavoro nei giorni festivi e prefestivi;
- b) stato di esclusione – anche temporanea - del bimbo dall'offerta educativa dei Servizi per l'infanzia del Comune di Parma, per mancanza di posti disponibili, a fronte della presentazione di regolare domanda;
- c) necessità per la madre o il padre di riprendere il lavoro già nei primi mesi di vita del bambino/a o nei casi in cui il bambino/a nasca oltre il termine previsto per fare domanda per i servizi educativi (impossibilità di fare domanda al nido);

- d) recente trasferimento nel Comune di Parma e conseguente impossibilità ad accedere ai servizi educativi essendo le iscrizioni già chiuse;
- e) famiglie in difficoltà su segnalazione del Servizio Sociale Territoriale anche in deroga ai parametri reddituali previsti.

Nei casi di esigenze di conciliazione conseguenti al mancato accesso ai Servizi per l'infanzia del Comune di Parma di cui ai punti b, c, d, l'utilizzo può avvenire con modalità continuative fino all'eventuale inserimento del bambino/a nel Servizio per l'infanzia. In questi casi l'inserimento del proprio bambino o bambina nel servizio di conciliazione del progetto Una casa in più non rappresenta una condizione di automatismo per l'accesso al servizio anche negli anni successivi, per i quali quindi risulta necessario presentare domanda di iscrizione ai Servizi per l'infanzia.

4. Modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono rivolgersi, con propria autonoma scelta, ad uno tra gli Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura tra quelli iscritti all'Albo Comunale.

Il rapporto tra la famiglia e l'Assistente è di natura privatistica.

Ai fini dell'ottenimento del contributo le famiglie devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso il Direzionale Uffici Comunali (D.U.C.), Largo Torello De Strada, 11/A, Parma, oppure scaricabile dal Sito del Centro per le Famiglie del Comune di Parma all'indirizzo <http://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie/it-IT/Una-Casa-in-piu.aspx>.

L'attestazione ISEE (così come calcolata ai sensi del d.lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato con INPS), deve essere autocertificata all'interno della domanda, oppure allegata alla stessa, unitamente al piano economico o al preventivo di spesa fornito da personale iscritto all'Albo degli "Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura".

Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente in presenza dell'addetto incaricato. Qualora vengano presentate da persona diversa dal richiedente devono essere complete della sottoscrizione del richiedente, con allegata fotocopia di un suo documento d'identità valido.

Le domande per l'assegnazione del contributo mensile di conciliazione per l'anno 2018 andranno presentate a partire dalla pubblicazione dell'Albo, prevedendo la possibilità di inoltrare richiesta anche nel periodo successivo.

Le domande non complete degli allegati o autocertificazioni obbligatori sono irricevibili.

5. L'importo del Contributo

Il contributo di conciliazione, ha un valore pari a:

- 70% della spesa sostenuta mensilmente per un numero massimo di 100 ore di sostegno per le famiglie con ISEE compresa tra **7.500,00 € e 10.000,00**
- 50% della spesa sostenuta mensilmente per un numero massimo di 100 ore di sostegno per le famiglie con ISEE compresa tra **10.001,00 € e 20.000,00**
- 40% della spesa sostenuta mensilmente per un numero massimo di 100 ore di sostegno per le famiglie con ISEE compresa tra **20.001,00 € e 28.000,00**

In tutti i casi il contributo non potrà essere superiore a **300,00 €** mensili. Il costo orario, rimborsabile nelle percentuali sopra indicate, non potrà essere superiore a **6,00 €** per ora d'intervento. I Contributi verranno assegnati fino all'esaurimento dello stanziamento destinato alla copertura finanziaria dell'iniziativa di conciliazione.

6. Gli Elenchi dei Beneficiari

Per l'assegnazione dei contributi di conciliazione verrà predisposta una apposita graduatoria stilata in base alla posizione economica certificata dalle famiglie.

7. La perdita dei requisiti per l'accesso

Per privilegiare la continuità, in caso di perdita dei requisiti di accesso si prevede la possibilità di proseguire fino al termine del percorso richiesto, previa autorizzazione da parte di apposita Commissione per la valutazione.

8. La Commissione di valutazione

E' istituita una Commissione di valutazione che esamina le domande di contributo ed autorizza l'eventuale erogazione del contributo di conciliazione entro il mese successivo alla data di presentazione.

La commissione per la valutazione è composta da personale interno all'Ente, appartenente al Settore Sociale - Struttura Operativa Genitorialità e Struttura Operativa Controllo Istruttorio, e al Settore Servizi Educativi - Struttura Operativa Scuole d'Infanzia.

9. I Controlli sulle dichiarazioni

A fronte della presentazione della domanda completa in tutte le sue parti, viene rilasciato alla famiglia un documento che, prendendo atto che il richiedente ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari, attesta il suo diritto ad essere inserito nell'elenco degli ammessi al beneficio.

L'ufficio responsabile del procedimento procede poi, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande ricevute.

Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, il responsabile del procedimento richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni.

Qualora in fase di controllo venga riscontrato che le dichiarazioni sostitutive contenute in una domanda non sono corrispondenti a quanto accertato dall'ufficio, viene avviato un procedimento di annullamento nei confronti dell'attestazione rilasciata al cittadino. Se tale procedimento di annullamento ha come esito la conferma della non corrispondenza tra le dichiarazioni del cittadino e quanto accertato, viene determinato l'annullamento in autotutela dell'attestazione a lui rilasciata e la conseguente decadenza dal beneficio, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.

10. Verifica e Controllo del Comune sulla qualità e mantenimento del possesso dei requisiti

Il Comune di Parma, tramite il proprio personale si incaricherà di effettuare gli opportuni controlli rispetto:

1. alla qualità dell'accoglienza dei bambini tramite la somministrazione di questionari di gradimento ai genitori
2. al mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati
3. ai contratti stipulati tra le famiglie e il personale iscritto all'Albo
4. al registro delle presenze e degli orari di frequenza di tutti i bambini accolti
5. al possesso dell'attestato di partecipazione alla formazione prevista dall'Ente

L'Amministrazione si farà inoltre carico di :

- programmare momenti di coordinamento trimestrale con il personale coinvolto nel progetto;
- programmare momenti di aggregazione e di confronto con i genitori dei bambini coinvolti nel progetto, con frequenza trimestrale;
- predisporre momenti di formazione rivolti agli assistenti iscritti all'albo per un numero minimo di 20 ore annuali.

11. Altre disposizioni

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione della graduatoria e per l'erogazione del contributo.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, i richiedenti autorizzano il Comune di Parma, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuti utili ai fini della valutazione della domanda.

Il Comune di Parma non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, a forza maggiore.